

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 settembre 2020.

Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2005 e 17 aprile 2008 (Fondi annualità 2004) e 5 marzo 2007 (Fondi annualità 2005), relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Piemonte. (20A07169)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 dicembre 2020.

Modifica del decreto 13 luglio 2020, in materia di determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. (20A07168)..... Pag. 6

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 dicembre 2020.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (20A07083)..... Pag. 7


Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 dicembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agrumi della Piana società cooperativa», in Rosarno. (20A07084)..... Pag. 10

DECRETO 14 dicembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «V.E.G.A. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma. (20A07085)..... Pag. 10



DECRETO 15 dicembre 2020.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (20A07098) *Pag.* 11

**Presidenza del Consiglio
dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 novembre 2020.

Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. (20A07170) *Pag.* 12

**Presidenza del Consiglio
dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 dicembre 2020.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno, nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 725). (20A07129) *Pag.* 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1285/2020). (20A07027) *Pag.* 15

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1286/2020). (20A07028) *Pag.* 16

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1287/2020). (20A07029) *Pag.* 17

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Veyvondi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1288/2020). (20A07030) *Pag.* 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Isdin» (20A07065) *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Teva». (20A07066) *Pag.* 21

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loyada» (20A07105) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Sandoz» (20A07106) *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Netil-dex» (20A07107) *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nanoalbumon». (20A07108) *Pag.* 23


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Mylan Generics». (20A07109) *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Sandoz». (20A07110) *Pag.* 24

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 13/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 23 luglio 2020. (20A07097) *Pag.* 25

Approvazione della delibera n. 50/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 9 luglio 2020. (20A07100) *Pag.* 26



Approvazione della delibera n. 6/2020 adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 26 giugno 2020. (20A07101). Pag. 26


**Provincia autonoma
di Bolzano – Alto Adige**

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.E. Idea soc. coop.», in Terlano (20A07099). Pag. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45/L

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177.

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. (20G00198)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020.

Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2005 e 17 aprile 2008 (Fondi annualità 2004) e 5 marzo 2007 (Fondi annualità 2005), relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2018 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004, con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, recante «Assegnazione alla Regione Piemonte di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 167 del 20 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 52 del 3 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla Regione Piemonte di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1, OPCM n. 3505/2006)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2007, n. 154, Supplemento ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2008, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007, relativo ad una assegnazione finanziaria alla Regione Piemonte», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126;

Vista la nota n. prot. 48345 del 24 ottobre 2019, con la quale la Regione Piemonte, nel trasmettere i risultati del monitoraggio relativo alle verifiche dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, finanziate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiede di utilizzare il contributo assegnato per alcune verifiche tecniche e interventi, pari complessivamente a 663.128,59 euro, per attuare una rimodulazione di alcuni interventi e la loro sostituzione con altri con conseguente modifica delle risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi;

Considerato che tale richiesta non comporta variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla Regione Piemonte con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, del 17 aprile 2008 e del 5 marzo 2007;

Ritenuto che tali modifiche risultano coerenti con le finalità di prevenzione e riduzione del rischio sismico previste dall'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;



Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche (art. 1, comma 4 dell'OPCM n. 3362/2004) riportate nell'allegato 1a del presente decreto, già finanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullate; le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1b del presente decreto, già finanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate.

2. L'intervento di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia *c*) (art. 1, comma 4 dell'OPCM n. 3362/2004) riportato nell'allegato 2 del presente decreto, già finanziato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007 per 223.411,83 euro e del 17 aprile 2008 per 51.808,96 euro, di cui segue la numerazione, è annullato.

3. Le verifiche tecniche (art. 1, comma 4 dell'OPCM n. 3362/2004) riportate nell'allegato 3a del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullate e modificate come indicato nell'allegato 5a; le verifiche tecniche riportate nell'allegato 3b del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate e modificate come indicato nell'allegato 5b.

4. I finanziamenti relativi agli interventi annullati riportati negli allegati 1a, 1b, 2, 3a e 3b del presente decreto, complessivamente pari a 663.128,59 euro, restano assegnati alla Regione Piemonte e vengono impiegati per il finanziamento delle verifiche sostitutive riportate nell'allegato 4 e delle verifiche modificate riportati negli allegati 5a e 5b del presente decreto.

Art. 2.

1. Le attività relative alle verifiche tecniche ed agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico riportati negli allegati 4, 5a e 5b del presente decreto sono soggette alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3505 del 9 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 21 settembre 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2377


ALLEGATO 1A

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche annullate (fondi annualità 2004)

(Ordinanza n. 3362/2004 - art. 1, comma 4, lettera A - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2005)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
34	TO	Angrogna	Scuola Materna	Regione	euro 1.500,00
35	TO	Angrogna	Scuola Elementare «Capoluogo»	Regione	euro 1.583,75
12	TO	Porte	Scuola Elementare	Regione	euro 1.912,50
24	TO	Roletto	Municipio - Ufficio PP.TT.	Regione	euro 1.500,00
76	TO	San Secondo di Pinerolo	Scuola Elementare «Miradolo»	Regione	euro 3.266,25
				Totale	euro 9.762,50



ALLEGATO 1B

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche annullate (fondi annualità 2005)

(Ordinanza n. 3505/2006 - art. 1, comma 4, lettera A - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
74	TO	Coazze	Sede Associazioni ANA CAI	Regione	euro 1.500,00
17	TO	Pinerolo	Scuola Elementare «Collodi»	Regione	euro 11.341,25
53	TO	Pinerolo	Museo della cavalleria	Regione	euro 17.990,00
61	TO	Prarostino	Biblioteca	Regione	euro 1.500,00
56	TO	San Secondo di Pinerolo	Centro Polivalente	Regione	euro 4.025,00
13	TO	Torre Pellice	Scuola Elementare e Media	Regione	euro 14.069,60
25	TO	Torre Pellice	Palestra scolastica	Regione	euro 2.062,50
28	TO	Torre Pellice	Caserma CC	Regione	euro 4.625,00
38	TO	Torre Pellice	Sede COC	Regione	euro 1.500,00
				Totale	euro 58.613,35

ALLEGATO 2

Regione Piemonte

Piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico annullati (fondi annualità 2004 e 2005)

(Ordinanza n. 3505/2006 - art. 1, comma 4, lettera C - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
83	TO	Pinerolo	Castello degli Acaia	Comune	euro 275.220,79
				Totale	euro 275.220,79

ALLEGATO 3A

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche da annullare e sostituire (fondi annualità 2004)

(Ordinanza n. 3362/2004 - art. 1, comma 4, lettera A - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2005)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
13	TO	Fenestrelle	Scuola elementare - media	Regione	euro 4.375,00
48	TO	Frossasco	Municipio	Regione	euro 3.212,50
49	TO	Inverso Pinasca	Scuola elementare «Clot»	Regione	euro 1.531,25
20	TO	Roletto	Scuola elementare - materna	Regione	euro 4.923,75
44	TO	Villar Perosa	Scuola media elementare	Regione	euro 19.263,50
45	TO	Villar Perosa	Municipio	Regione	euro 4.350,00
46	TO	Villar Perosa	Biblioteca	Regione	euro 1.500,00
				Totale	euro 39.156,00



ALLEGATO 3B

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche da annullare e sostituire (fondi annualità 2005)

(Ordinanza n. 3505/2006 - art. 1, comma 4, lettera A - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
1	TO	Pinerolo	Scuola elementare - materna	Regione	euro 20.640,50
2	TO	Pinerolo	Scuola media «Pellico»	Regione	euro 15.560,00
3	TO	Pinerolo	Scuola elementare «De Amicis»	Regione	euro 8.891,25
5	TO	Pinerolo	Nido Serena	Regione	euro 3.750,00
6	TO	Pinerolo	Nido Tabona	Regione	euro 3.750,00
7	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Nino Costa»	Regione	euro 12.057,50
8	TO	Pinerolo	Scuola elementare - materna (Riva)	Regione	euro 9.737,50
9	TO	Pinerolo	Istituto musicale «Corelli»	Regione	euro 1.562,50
12	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Lauro»	Regione	euro 3.690,00
14	TO	Pinerolo	Scuola materna «Andersen»	Regione	euro 4.455,00
15	TO	Pinerolo	Scuola materna «Pollicino»	Regione	euro 4.400,00
16	TO	Pinerolo	Scuola materna «A. Frank»	Regione	euro 9.465,00
18	TO	Pinerolo	Scuola elementare - materna «Rodari»	Regione	euro 4.585,00
19	TO	Pinerolo	Scuola elementare «F. Parri»	Regione	euro 17.873,00
20	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Giovanni XXIII»	Regione	euro 14.520,50
21	TO	Pinerolo	Scuola elementare e media «Brignone»	Regione	euro 20.046,50
22	TO	Pinerolo	Scuola media «Puccini»	Regione	euro 11.082,50
23	TO	Pinerolo	Scuola media «Serena»	Regione	euro 17.522,00
24	TO	Pinerolo	Scuola media «S. Lazzaro»	Regione	euro 20.202,20
30	TO	Pinerolo	Municipio	Regione	euro 31.220,00
52	TO	Pinerolo	Museo «Palazzo Senato»	Regione	euro 2.000,00
54	TO	Pinerolo	Palazzo «Vittone»	Regione	euro 20.465,00
55	TO	Pinerolo	Biblioteca	Regione	euro 7.250,00
58	TO	Pinerolo	Palazzetto dello Sport	Regione	euro 15.650,00
				Totale	euro 280.375,95


ALLEGATO 4

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche sostitutive

(Ordinanza n. 3362/2004 e ordinanza n. 3505/2006 - art. 1, comma 4, lettera a)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
1	TO	Torre Pellice	Caserma Carabinieri	Comune	euro 2.898,75
2	TO	San Secondo di Pinerolo	Centro Polivalente	Comune	euro 3.680,00
3	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Collodi»	Comune	euro 11.341,25
4	TO	Garzigliana	Scuola materna	Comune	euro 1.625,00
5	TO	Pinerolo	Scuola materna «Montessori»	Comune	euro 4.392,50
6	TO	Bibiana	Scuola media	Comune	euro 5.625,00
7	TO	Pinerolo	Scuola materna	Comune	euro 1.543,75
8	TO	Fenestrelle	Municipio e scuola materna	Comune	euro 4.450,00
				Totale	euro 35.556,25



ALLEGATO 5A

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche sostitutive
(Ordinanza n. 3362/2004 - art. 1, comma 4, lettera A)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
9	TO	Fenestrelle	Scuola elementare e media	Regione	euro 8.750,00
10	TO	Frossasco	Municipio	Regione	euro 6.425,00
11	TO	Inverso Pinasca	Scuola elementare «Clot»	Regione	euro 3.062,50
12	TO	Roletto	Scuola elementare e materna	Regione	euro 9.847,50
13	TO	Villar Perosa	Scuola media elementare	Regione	euro 38.527,00
14	TO	Villar Perosa	Municipio	Regione	euro 8.700,00
15	TO	Villar Perosa	Biblioteca	Regione	euro 3.000,00
				Totale	euro 78.312,00

ALLEGATO 5B

Regione Piemonte

Programma delle verifiche tecniche sostitutive
(Ordinanza n. 3505/2006 - art. 1, comma 4, lettera A)

N.	Prov.	Comune	Denominazione edificio/opera	Soggetto beneficiario	Contributo concesso
16	TO	Pinerolo	Scuola elementare materna	Regione	euro 41.281,00
17	TO	Pinerolo	Scuola media «Pellico»	Regione	euro 31.120,00
18	TO	Pinerolo	Scuola elementare «De Amicis»	Regione	euro 17.782,50
19	TO	Pinerolo	Nido Serena	Regione	euro 7.500,00
20	TO	Pinerolo	Nido Tabona	Regione	euro 7.500,00
21	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Nino Costa»	Regione	euro 24.115,00
22	TO	Pinerolo	Scuola elementare e materna (Riva)	Regione	euro 19.475,00
23	TO	Pinerolo	Istituto musicale «Corelli»	Regione	euro 3.125,00
24	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Lauro»	Regione	euro 7.380,00
25	TO	Pinerolo	Scuola materna «Andersen»	Regione	euro 8.910,00
26	TO	Pinerolo	Scuola materna «Pollicino»	Regione	euro 8.800,00
27	TO	Pinerolo	Scuola materna «A. Frank»	Regione	euro 18.930,00
28	TO	Pinerolo	Scuola elementare materna «Rodari»	Regione	euro 9.170,00
29	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Parri»	Regione	euro 35.746,00
30	TO	Pinerolo	Scuola elementare «Giovanni XXIII»	Regione	euro 29.041,00
31	TO	Pinerolo	Scuola elementare e media «Brignone»	Regione	euro 40.093,00
32	TO	Pinerolo	Scuola media «Puccini»	Regione	euro 22.165,00
33	TO	Pinerolo	Scuola media «Serena»	Regione	euro 35.044,00
34	TO	Pinerolo	Scuola media «S. Lazzaro»	Regione	euro 40.404,40
35	TO	Pinerolo	Municipio	Regione	euro 62.440,00
36	TO	Pinerolo	Museo «Palazzo Senato»	Regione	euro 4.000,00
37	TO	Pinerolo	Palazzo «Vittone»	Regione	euro 40.930,00
38	TO	Pinerolo	Biblioteca	Regione	euro 14.500,00
39	TO	Pinerolo	Palazzetto dello Sport	Regione	euro 19.808,44
				Totale	euro 549.260,34

20A07169



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2020.

Modifica del decreto 13 luglio 2020, in materia di determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 13 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 2020, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 13 luglio 2020, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determi-

nato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) Fino a dieci anni | <i>Interest Rate Swap</i> 7Y
+ 0,90% |
| b) Fino a quindici anni | <i>Interest Rate Swap</i> 10Y
+ 1,10 % |
| c) Fino a venti anni | <i>Interest Rate Swap</i> 12Y
+ 1,40% |
| d) Fino a venticinque anni | <i>Interest Rate Swap</i> 15Y
+ 1,45% |
| e) Oltre venticinque anni | <i>Interest Rate Swap</i> 20Y
+ 1,70% |

2. Per *Interest Rate Swap* si intende il tasso verso EURIBOR a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi *Swap* sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito *Reuters*.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- | |
|--|
| a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 0,90% |
| b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 1,10% |
| c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 1,35% |
| d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,50% |
| e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,75% |

2. Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito *Reuters*.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

20A07168



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2020.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;

Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si è espressa affermando che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019 e, da ultimo, n. 2 del 26 febbraio 2020;


Visto il decreto del 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», così come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163



del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;

Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto del 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro, riportate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;


Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;



Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici ed inerente, in particolare, alla verifica ed all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019 e, da ultimo, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, si è riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in data 9 dicembre 2020;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 9 dicembre 2020 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa la completezza e la condivisibilità dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2019, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di cui all'art. 216, commi 1 e 27-ter del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2019, rispetto all'anno 2018, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nonché dell'art. 216, comma 27-ter, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2019, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;


e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del



decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 15 dicembre 2020

Il direttore generale: CAPPELLONI

20A07083

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agrumi della Piana società cooperativa», in Rosarno.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 21 aprile 2016 n. 51/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «Agrumi della Piana società cooperativa» con sede in Rosarno (RC) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e la dott.ssa Livia Ferrara ne è stata nominata commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Livia Ferrara nell'incarico di commissario liquidatore in quanto la stessa, pur avendo ricevuto noti-

fica del decreto di nomina, non ha mai formalizzato l'accettazione o la rinuncia dell'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Zaniboni Selene, nata a Mantova il 16 aprile 1980 (C.F. ZNBSLN80D56E897K) e ivi domiciliata in piazza 80° Fanteria n. 6, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Agrumi della Piana società cooperativa» con sede in Rosarno (RC) (c.f. 02351020801) sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto direttoriale del 21 aprile 2016 n. 51/SAA/2016 in sostituzione della dott.ssa Livia Ferrara.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A07084


DECRETO 14 dicembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «V.E.G.A. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 1° aprile 2014, con il quale la società cooperativa «V.E.G.A. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Paolo Francesco Martorana ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 agosto 2014, con la quale l'avv. Paolo Francesco Martorana ha formalizzato la non accettazione dell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2014, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «V.E.G.A. - società cooperativa a responsabilità limitata» il rag. Antonio Gagliardo, in sostituzione dell'avv. Paolo Francesco Martorana, rinunciatario;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale a cura della Div. VI della competente Direzione generale nell'ambito dei professionisti già individuati in data 11 novembre 2020 dall'Ufficio di Gabinetto per la sostituzione del rag. Gagliardo in varie procedure di liquidazione coatta amministrativa e aventi il domicilio professionale nella Provincia di Roma, per omogeneità delle procedure, ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La prof.ssa Irene Bertucci, nata a Roma (RM) il 26 marzo 1982 (C.F. BRTRNI82C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio De' Cavalieri n. 12, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «V.E.G.A. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma (RM) (C.F. 10400341003), sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto direttoriale del 1° aprile 2014, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A07085

DECRETO 15 dicembre 2020.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;


Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;



Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° dicembre 2020 nella misura pari a - 0,41 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° dicembre 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,59%.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07098

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 novembre 2020.

Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 14, avente per oggetto «Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha inserito il comma 3-*bis* dell'art. 263

del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi del quale è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, e la composizione, le competenze e il funzionamento sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Fabiana Dadone;

Decreta:

Art. 1.

Composizione dell'Osservatorio e nomina dei componenti

1. L'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, di seguito «Osservatorio», è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione, o da un suo delegato, ed è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero;

b) cinque rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel);

d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea);

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp);


g) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

h) un rappresentante della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna);

i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat);

l) dieci esperti individuati tra professionalità del settore pubblico e privato, anche appartenenti al mondo universitario, con competenze negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.

2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, a fronte dell'esigenza di approfondire particolari tematiche connesse alla progettazione e all'attuazione del lavoro agile individuate dall'Osservatorio stesso.



3. Il Ministro per la pubblica amministrazione individua, anche nell'ambito dell'Osservatorio, la Commissione tecnica, cui è affidato il compito di fornire indicazioni tecnico-metodologiche per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio stesso. La Commissione tecnica è composta da quattordici esperti; componente di diritto della Commissione tecnica è il Capo Dipartimento della funzione pubblica o un suo delegato. Il Ministro per la pubblica amministrazione individua il componente della Commissione tecnica con funzioni di coordinatore.

4. I componenti dell'Osservatorio, nonché quelli della Commissione tecnica, sono nominati con successivi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 2.

Competenze dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio:

a) supporta la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile in una prospettiva sistemica e multidisciplinare, considerando le dimensioni dell'innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica, della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, del benessere organizzativo e della conciliazione vita-lavoro dei singoli lavoratori, dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti e delle capacità manageriali della dirigenza nella pubblica amministrazione, della misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale; elabora proposte di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

b) svolge attività consultive, di studio e analisi a supporto della elaborazione di proposte per l'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni, tenuto anche conto delle esperienze applicative di successo, nazionali e internazionali, delle migliori pratiche, anche nel settore privato, e dei risultati del monitoraggio della diffusione dell'istituto;

c) analizza, nel complesso, l'implementazione dei piani organizzativi del lavoro agile di cui all'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, i risultati della loro attuazione, e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi quantitativi e qualitativi ivi previsti, anche ai fini della proposizione di *standard* di riferimento;

d) analizza, anche attraverso i risultati del monitoraggio dell'attuazione del lavoro agile, i relativi effetti sull'organizzazione delle amministrazioni e sulle attività svolte dalle stesse, in particolare sui servizi erogati a cittadini e imprese;

e) promuove specifiche iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di lavoro agile, anche attraverso la «Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche», indetta di norma con cadenza biennale.

Art. 3.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio adotta annualmente e aggiorna periodicamente, anche in relazione ai risultati dei suoi lavori, un proprio programma delle attività che individua, in particolare:

a) i temi da approfondire in via prioritaria ai fini della promozione, della diffusione e dell'efficace attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

b) le fonti informative di carattere scientifico, le basi dati statistiche e i sistemi informativi necessari per supportare l'esercizio delle competenze dell'Osservatorio stesso;

c) le specifiche iniziative di rilevazione, studio, analisi e approfondimento tecnico-metodologico in materia di lavoro agile da realizzare e i risultati previsti.

2. Ai fini della adozione del proprio programma di attività e, più in generale, dello svolgimento dei compiti assegnati, l'Osservatorio può prevedere iniziative di consultazione, audizioni e altre forme di partecipazione dei principali portatori di interesse, in modo da promuoverne la valorizzazione dei contributi rispetto all'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni. Ai fini dello svolgimento delle sue attività, l'Osservatorio può operare, in relazione agli specifici ambiti individuati nel proprio programma, in gruppi di lavoro, costituiti anche informalmente sotto il coordinamento della Commissione tecnica.

3. Le riunioni dell'Osservatorio, della Commissione tecnica e dei gruppi di lavoro si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio, oltre ad essere promossi, discussi e approfonditi nell'ambito della «Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche» di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e), sono periodicamente diffusi attraverso i canali della comunicazione istituzionale, mediante la realizzazione di una specifica sezione del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4.

Segreteria tecnica dell'Osservatorio

1. Alle attività di segreteria tecnica connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 4 novembre 2020

Il Ministro: DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2835

20A07170



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 dicembre 2020.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno, nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 725).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4021 del 4 maggio 2012;

Visto in particolare l'art. 11 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in cui al commissario delegato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010, è demandata la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei Laghetti di Castelvoturno (CE);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, con cui la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della Regione Campania è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, dove è stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al citato art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

Visto l'art. 11, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha disposto la proroga, fino al 31 luglio 2016, del termine di vigenza delle predette disposizioni;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castelvoturno (CE), nel territorio della Regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 604 del 23 agosto 2019 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castelvoturno (CE), nel territorio della Regione Campania»;

Considerato che la sopra citata ordinanza n. 604/2019 non contiene disposizioni circa la destinazione e l'utilizzo delle somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 1731 di cui all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 604/2019 onde specificare la destinazione delle risorse disponibili sulla predetta contabilità e consentire pertanto il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Ritenuto che per ragioni di economicità e di continuità dell'azione amministrativa la Regione Campania possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale già in servizio presso la struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3654/2008, nel limite di quattro unità;

D'intesa con la Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1 Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei Laghetti di Castelvoturno (CE), le risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 1731 - intestata al dott. Mario Pasquale De Biase ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 - sono trasferite al bilancio della Regione Campania previa approvazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un piano degli interventi predisposto dalla medesima regione.

2 Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Campania è autorizzata ad avvalersi del personale già in servizio presso la struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 3654/2008, nel limite di quattro unità. Detto personale è posto, presso la Regione Campania, in posizione di comando, distacco o altra posizione prevista dalla normativa vigente.


3 Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate unicamente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza ed al pagamento degli oneri conseguenti all'impiego, per un periodo non superiore a cinque anni, del personale di cui al comma 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A07129



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1285/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;


Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 550/2020 del 25 settembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l., è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yaz» (etinilestradiolo e drospirenone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l., ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Yaz» (etinilestradiolo e drospirenone);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YAZ (etinilestradiolo e drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 048736019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yaz» (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07027

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Volta-ren Oftabak», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1286/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;


Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 356/2019 dell'8 maggio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l., è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Voltaren Oftabak» (diclofenac sodico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l., ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Voltaren Oftabak» (diclofenac sodico);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VOLTAREN OFTABAK (diclofenac sodico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce - A.I.C. n. 047385012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voltaren Oftabak» (diclofenac sodico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07028

DETERMINA 9 dicembre 2020.


Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1287/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-



tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 536/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 210 del 7 settembre 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l., è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Voltaren» (diclofenac sodico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l., ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Voltaren» (diclofenac sodico);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VOLTAREN (diclofenac sodico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 047382027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voltaren» (diclofenac sodico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07029

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Veyvondi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1288/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1845/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018, con la quale la società Baxalta Innovations GmbH, è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Veyvondi» (vonicog alfa) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2019, con la quale la società Baxalta Innovations GmbH, ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Veyvondi» (vonicog alfa) relativamente alle confezioni avente A.I.C. numeri 046994012/E e 046994024/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-14 febbraio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 3 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VEYVONDI (vonicog alfa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«650 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 650

UI; solvente: flaconcino (vetro) 5 ml (130 UI-/ml)» 1 flaconcino + 1 flaconcino + dispositivo di ricostituzione» - A.I.C. n. 046994012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«1300 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 1300 UI; solvente: flaconcino (vetro) 10 ml (130 UI/ml)» 1 flaconcino + 1 flaconcino + dispositivo di ricostituzione - A.I.C. n. 046994024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Veyvondi» (vonicog alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Isdin»

Estratto determina AAM/PPA n. 763/2020 del 14 dicembre 2020

Si autorizza la seguente variazione:

Tipo II, C.I.3.b Aggiornamento degli stampati (riassunto caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo) in linea con le conclusioni della procedura PSUSA (PSUSA/00000799/201502) e introduzione al paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto dell'avviso in accordo alla linea guida EMA/CHMP/SWP/447/00 rev.1.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale «CLOBETASOLO ISDIN» (A.I.C. n. 043114) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: ES/H/0250/001/II/007.


Codice pratica: VC2/2019/588.

Titolare A.I.C.: Isdin s.r.l. (codice fiscale n. 06115640960).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07065**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Teva».**

Estratto determina AAM/PPA n. 764/2020 del 14 dicembre 2020

Si autorizza la seguente variazione:

Tipo II, B.II.a.3, Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale.

Rivestimento della compressa:

ipromellosa (E464);
macrogol (E1521);
talco (E553b);
titanio diossido (E171).

La modifica ha impatto sugli stampati, paragrafi 2, 4.3 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale PARACETAMOLO E CODEINA TEVA (A.I.C. n. 046779) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/2786/001/II/017.

Codice pratica: VC2/2019/486.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. (codice SIS 4046).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07066**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loyada»**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 173/2020 del 16 dicembre 2020

Procedura europea n. DE/H/3869/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LOYADA nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Santen Italy S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano;

confezioni:

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 3 ml in LDPE - A.I.C. n. 043622036 (in base 10) 19M7NN (in base 32);

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 3 ml in LDPE - A.I.C. n. 043622048 (in base 10) 19M7P0 (in base 32);

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml in LDPE - A.I.C. n. 043622051 (in base 10) 19M7P3 (in base 32);

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 7 ml in LDPE - A.I.C. n. 043622063 (in base 10) 19M7PH (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura del flacone il periodo di validità in uso è tre mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce;

dopo la prima apertura del flacone:

non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non congelare;

conservare il flacone senza busta nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: 15 microgrammi di tafluprost e 5 mg di timololo (come timololo maleato);

eccipienti:

glicerolo, disodio fosfato dodecaidrato, disodio edetato, polisorbato 80, acido cloridrico e/o sodio idrossido per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio lotti: Santen Oy - Kelloportinkatu 1 - 33100 Tampere - Finlandia.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (IOP) in pazienti adulti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare che non rispondono in maniera adeguata alla monoterapia topica con beta-bloccanti o analoghi delle prostaglandine.


Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07105**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Sandoz»**

Estratto determina AAM/PPA n. 773/2020 del 14 dicembre 2020

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II, C.I.2.b, modifica degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura per l'adeguamento al prodotto di riferimento «stilnoct»;

tutti i paragrafi sono interessati dalla modifica ad eccezione di: 1, 2, 3, 4.3, 4.7 e 6-10 se non per modifiche formali; relativamente al medicinale ZOLPIDEM SANDOZ (A.I.C. n. 038001) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: NL/H/0262/0021/II/50.

Codice pratica: VC2/2018/421.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07106**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Netildex»**

Estratto determina AAM/PPA n. 774/2020 del 14 dicembre 2020

Codice pratica: N1B/2020/1142.

Si autorizza la variazione, B.II.e.5.a.2 per l'immissione in commercio del medicinale NETILDEX anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:

confezione: «3 mg/ml/1mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose», 30 contenitori in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 036452062 (base 10) 12SFQY (base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Principio attivo: netilmicina e desametasone.

La descrizione delle confezioni già autorizzate (011, 023, 035) viene aggiornata secondo standard term da:

011 - 3mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione da 5 ml;

023 - 3mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione 15 contenitori monodose;

035 - 3mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione 20 contenitori monodose;

^a


011 - 3mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione in flacone LDPE da 5 ml;

023 - 3mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose, 15 contenitori LDPE da 0,3 ml;

035 - 3mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose, 20 contenitori LDPE da 0,3 ml.

Codice pratica: N1B/2020/1142.

Titolare A.I.C.: SIFI S.p.a. (codice fiscale 00122890874).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile;

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07107**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nanoalbumon».***Estratto determina AAM/PPA n. 781/2020 del 16 dicembre 2020*

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.a.1.z), aggiunta del produttore alternativo di Human Serum Albumin (HSA 25%).

La suddetta variazione è relativa al medicinale NANOALBUMON nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 041477011 - «500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica» 6 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041477023 - «500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica» 12 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041477035 - «500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica» 24 flaconcini in vetro.

Numero procedura: DK/H/1523/001/II/019.

Codice pratica: VC2/2019/460.

Titolare A.I.C.: Radiopharmacy Laboratory Ltd.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018, del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A07108**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Mylan Generics».***Estratto determina AAM/PPA n. 782/2020 del 16 dicembre 2020*

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

tipo II C.I.2.b) + tipo II C.I.4), aggiornamento degli stampati per adeguare le informazioni del medicinale generico a quelle del prodotto di riferimento Capoten e per implementare nuove informazioni di sicurezza sull'interazione tra ACE inibitori e inibitori della Nephritis. Si modificano, pertanto, i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura.


Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale CAPTOPRIL MYLAN GENERICS nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, la cui descrizione viene modificata, per adeguamento agli *standard terms*, così come di seguito indicato:

da A.I.C. n.

- 035317318 - 28 compresse in flacone hdpe da 25 mg;
- 035317320 - 30 compresse in flacone hdpe da 25 mg;
- 035317332 - 56 compresse in flacone hdpe da 25 mg;
- 035317344 - 60 compresse in flacone hdpe da 25 mg;
- 035317357 - 84 compresse in flacone hdpe da 25 mg;
- 035317369 - 100 compresse in flacone hdpe da 25 mg;
- 035317256 - 28 compresse in flacone pp da 25 mg;
- 035317268 - 30 compresse in flacone pp da 25 mg;
- 035317270 - 56 compresse in flacone pp da 25 mg;
- 035317282 - 60 compresse in flacone pp da 25 mg;
- 035317294 - 84 compresse in flacone pp da 25 mg;
- 035317306 - 100 compresse in flacone pp da 25 mg;
- 035317193 - 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317205 - 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317217 - 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317229 - 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317231 - 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317243 - 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317559 - 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 25 mg;
- 035317371 - 28 compresse in flacone hdpe da 50 mg;
- 035317383 - 30 compresse in flacone hdpe da 50 mg;
- 035317395 - 56 compresse in flacone hdpe da 50 mg;
- 035317407 - 60 compresse in flacone hdpe da 50 mg;
- 035317419 - 84 compresse in flacone hdpe da 50 mg;
- 035317421 - 100 compresse in flacone hdpe da 50 mg;
- 035317433 - 28 compresse in flacone pp da 50 mg;
- 035317445 - 30 compresse in flacone pp da 50 mg;
- 035317458 - 56 compresse in flacone pp da 50 mg;
- 035317460 - 60 compresse in flacone pp da 50 mg;
- 035317472 - 84 compresse in flacone pp da 50 mg;
- 035317484 - 100 compresse in flacone pp da 50 mg;
- 035317561 - 24 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;
- 035317496 - 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;
- 035317508 - 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;
- 035317510 - 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;
- 035317522 - 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;
- 035317534 - 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;
- 035317546 - 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc da 50 mg;

a A.I.C. n.

- 035317318 - «25 mg compresse» 28 compresse in flacone hpde;
- 035317320 - «25 mg compresse» 30 compresse in flacone hpde;
- 035317332 - «25 mg compresse» 56 compresse in flacone hpde;



035317344 - «25 mg compresse» 60 compresse in flacone hpde;
 035317357 - «25 mg compresse» 84 compresse in flacone hpde;
 035317369 - «25 mg compresse» 100 compresse in flacone hpde;
 035317256 - «25 mg compresse» 28 compresse in flacone pp;
 035317268 - «25 mg compresse» 30 compresse in flacone pp;
 035317270 - «25 mg compresse» 56 compresse in flacone pp;
 035317282 - «25 mg compresse» 60 compresse in flacone pp;
 035317294 - «25 mg compresse» 84 compresse in flacone pp;
 035317306 - «25 mg compresse» 100 compresse in flacone pp;
 035317193 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317205 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317217 - «25 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317229 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317231 - «25 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317243 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317559 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317371 - «50 mg compresse» 28 compresse in flacone hpde;
 035317383 - «50 mg compresse» 30 compresse in flacone hpde;
 035317395 - «50 mg compresse» 56 compresse in flacone hpde;
 035317407 - «50 mg compresse» 60 compresse in flacone hpde;
 035317419 - «50 mg compresse» 84 compresse in flacone hpde;
 035317421 - «50 mg compresse» 100 compresse in flacone hpde;
 035317433 - «50 mg compresse» 28 compresse in flacone pp;
 035317445 - «50 mg compresse» 30 compresse in flacone pp;
 035317458 - «50 mg compresse» 56 compresse in flacone pp;
 035317460 - «50 mg compresse» 60 compresse in flacone pp;
 035317472 - «50 mg compresse» 84 compresse in flacone pp;
 035317484 - «50 mg compresse» 100 compresse in flacone pp;
 035317561 - «50 mg compresse» 24 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317496 - «50 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317508 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317510 - «50 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317522 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317534 - «50 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc;
 035317546 - «50 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DK/H/0108/II/037/G.

Codice pratica: VC2/2018/544.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07109

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 783/2020 del 16 dicembre 2020

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.2.b), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette per allineamento al prodotto di riferimento non armonizzato Dilatrend.

Adeguamento all'ultima versione del QRD template e alla linea guida sugli eccipienti.

La suddetta variazione è relativa al medicinale CARVEDILOLO SANDOZ nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 036454294 «25 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454433 «25 mg compresse» 10 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454383 «25 mg compresse» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454522 «25 mg compresse» 100 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454395 «25 mg compresse» 100 × 1 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454407 «25 mg compresse» 120 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454534 «25 mg compresse» 120 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454306 «25 mg compresse» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454445 «25 mg compresse» 14 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454419 «25 mg compresse» 250 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454546 «25 mg compresse» 250 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454318 «25 mg compresse» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;


A.I.C. n. 036454458 «25 mg compresse» 28 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454320 «25 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454460 «25 mg compresse» 30 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454332 «25 mg compresse» 32 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454472 «25 mg compresse» 32 compresse in contenitore hpde;



A.I.C. n. 036454344 «25 mg compresse» 50 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454484 «25 mg compresse» 50 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454357 «25 mg compresse» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454496 «25 mg compresse» 56 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454369 «25 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454508 «25 mg compresse» 60 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454282 «25 mg compresse» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454421 «25 mg compresse» 7 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454371 «25 mg compresse» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454510 «25 mg compresse» 98 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454130 «6,25 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454167 «6,25 mg compresse» 10 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454092 «6,25 mg compresse» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454256 «6,25 mg compresse» 100 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454104 «6,25 mg compresse» 100 × 1 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454116 «6,25 mg compresse» 120 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454268 «6,25 mg compresse» 120 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454015 «6,25 mg compresse» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454179 «6,25 mg compresse» 14 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454128 «6,25 mg compresse» 250 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454270 «6,25 mg compresse» 250 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454027 «6,25 mg compresse» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454181 «6,25 mg compresse» 28 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454039 «6,25 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454041 «6,25 mg compresse» 32 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454205 «6,25 mg compresse» 32 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454054 «6,25 mg compresse» 50 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454217 «6,25 mg compresse» 50 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454066 «6,25 mg compresse» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454229 «6,25 mg compresse» 56 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454078 «6,25 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454231 «6,25 mg compresse» 60 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454142 «6,25 mg compresse» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454155 «6,25 mg compresse» 7 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454080 «6,25 mg compresse» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 036454243 «6,25 mg compresse» 98 compresse in contenitore hpde;

A.I.C. n. 036454193 «6,25 mg compresse» 30 compresse in contenitore hpde.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DK/H/0443/002,004/II/035.

Codice pratica: VC2/2018/259.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


20A07110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 13/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 23 luglio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013791/ENP-AGR-L-105 dell'11 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 13/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 23 luglio 2020, concernente la determinazione del tasso di rivalutazione dei montanti contributivi, per l'anno 2016.

20A07097



Approvazione della delibera n. 50/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 9 luglio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013792/PSIC-L-117 dell'11 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 50/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP, in data 9 luglio 2020, concernente l'attribuzione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi, per l'anno 2019.

20A07100

Approvazione della delibera n. 6/2020 adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 26 giugno 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013992/CONS-L-95 del 16 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/2020 adottata dall'assemblea dei delegati dell'ENPACL in data 26 giugno 2020, concernente modifiche agli articoli 20 e 44 del Regolamento di previdenza e assistenza.

20A07101

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO – ALTO ADIGE**

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.E. Idea soc. coop.», in Terlano

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, *omissis*, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «C.S.E. Idea soc. coop.» (C.F. 01662580214), con sede a Terlano, via Greifenstein n. 2 frazione Settequerce (BZ), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. Fabio Tocca-cieli, con ufficio a Bolzano (BZ), via De Lai, 1;

3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

4) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), lettera *f*), legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 26 novembre 2020

La direttrice: PAULMICHL

20A07099

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-321) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 1 2 2 9 *

€ 1,00

